

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

Proc. n. 07/2016

Promosso contro

CERISE Emilio, tessera n. 342561 preso società NUS del comitato regionale Valle d'Aosta;

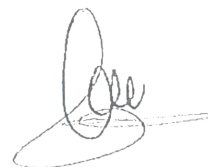
DUCOURTIL Guido, tessera n. 368521, preso società NUS del comitato regionale Valle d'Aosta

BISCARDI Vincenzo, tessera n. 320546, preso società NUS del comitato regionale Valle d'Aosta

S.B. NUS, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato regionale Valle d'Aosta;

PREMESSO CHE

- l'arbitro della gara regionale, sig. Piero Negro, svoltasi in Torino presso la società SILPA RAGUSA in data 01.05.2016, ha presentato denuncia contro i giocatori in epigrafe generalizzati per i fatti descritti in denuncia e segnatamente per non essersi presentati alla disputa della semifinale (da svolgersi presso la S.B. LA COSTANZA) prevista alle ore 14,00, senza addurre alcuna giustificazione;
- ritenuta la tempestività della denuncia (invio 02.05.2016) e l'inoltro all'ufficio;
- la condotta tenuta dal denunciato integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) del R.G.D. *"rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara"*, fattispecie punita a mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, non essendo ravvisabili circostanze aggravanti né attenuanti, con la sanzione dell'ammonizione;
- l'abitudine della condotta nella disciplina (che ha indotto il



giudicante a dover reiteratamente intervenire su comportamenti analoghi, soprattutto ad obiettivo già raggiunto), induce il decidente, anche affinché la presente decisione funga da monito per gli altri atleti e per le società cui gli stessi sono tesserati (spesso insensibili alla condotta dei propri atleti) di sanzionare a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 60 comma 1 lett. c) R.G.D.) la società presso la quale l'atleta è tesserato, con la sanzione di € 80,00= di multa ex art. 60 comma 5 R.G.D.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, applica a

CERISE Emilio, tessera n. 342561 preso società NUS del comitato regionale Valle d'Aosta, la sanzione dell'ammonizione;

DUCOURTIL Guido, tessera n. ~~3~~68521, preso società NUS del comitato regionale Valle d'Aosta, la sanzione dell'ammonizione;

BISCARDI Vincenzo, tessera n. ~~3205~~16, preso società NUS del comitato regionale Valle d'Aosta, la sanzione dell'ammonizione;

applica alla **S.B. NUS**, in persona del Presidente pro tempore, del Comitato regionale Valle d'Aosta la multa di € 80,00=, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla F.I.B. ROMA sul c.c. il cui identificativo iban è il seguente: IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050, con causale con causale (multa decisione 07/2016 Piemonte).

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 01.07.2016

Il Giudice sportivo
avv. Massimo Usseglio

